



DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Revisione 2 del 18/02/2005



**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO**

SOMMARIO

LEGGE 3/5/1985, N. 204	PAG. 7
DECRETO 21/8/1985	PAG. 13
LEGGE 15/5/1986, N. 190	PAG. 19
DECRETO 17/12/1986	PAG. 23

LEGGE 3 maggio 1985, n. 204.

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Art. 2.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) da un membro di giunta della camera di commercio;
- b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

- c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
- d) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
- b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
- c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, al minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Il richiedente deve inoltre:

- 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
- 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Art. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 7.

La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

- 1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
- 2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
- 3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
- b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;
- d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti

di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo articolo 12.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

E' abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 21 agosto 1985.

Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204 concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio".

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 11 della detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.

Art. 2.

Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di residenza;
- b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.;
- c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;
- d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;
- e) certificazione relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo 3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di

indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica.

Art. 3.

Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio ed altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi di cui all'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1 della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento per almeno un bimestre ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche.

L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti.

Art. 4.

L'attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro.

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.

Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla legge n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad accertare i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) della legge nonché la non iscrizione nel ruolo dei mediatori.

Dette commissioni provvedono altresì d'ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.

Art. 6.

In caso di trasferimento in altra sede da parte dell'iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l'iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la propria residenza.

In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

Art. 7.

Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

L'interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di nuova iscrizione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della documentazione prevista alle lettere a) nonché d) dell'art. 2 (così rettificato con avviso su G.U. n. 257 del 31/10/1985).

Art. 8.

Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sarà indicata, di volta in volta, dai competenti uffici provinciali del lavoro per la scelta dei membri delle commissioni provinciali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei membri della commissione centrale.

Art. 9.

La commissione istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è nominata con deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute delle commissioni potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in relazione a singole questioni, un rappresentante dell'Enasarco.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente.

La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente dall'incarico.

Art. 12.

Nell'applicazione dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dell'abrogata legge n. 316/1968.

Art. 13.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

LEGGE 15 maggio 1986, n. 190

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.

E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".

2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

Art. 2.

La lettera d) dell'art. 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".

Art. 3.

I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 dicembre 1986

Modificazione al decreto ministeriale 21 agosto 1985 contenente norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”.

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1985, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della precitata legge;

Ritenuta la necessità di modificare l’art. 3 del predetto decreto ministeriale;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi;

Decreta:

Il primo comma dell’art. 3 del decreto ministeriale 21 agosto 1985 è sostituito dal seguente:

“Previo riconoscimento delle regioni, l’Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi, di cui all’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all’art. 5, comma 2, n. 1, della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato
ZANONE

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI